

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1566

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VOLPONI, CASINI CARLO, FRONZA CREPAZ, ARMELLIN, BALESTRACCI, BORRA, BRUNETTO, CACCIA, CARRUS, CIOCCI CARLO ALBERTO, COSTA SILVIA, CURSI, DEL MESE, FRASSON, LAMORTE, LATTANZIO, LIA, LUSETTI, MENSORIO, NAPOLI, NENNA D'ANTONIO, PAGANELLI, PERANI, PIREDDA, REBULLA, ROSSI, SANTONASTASO, SINESIO, TANCREDI, VAIRO, VITI, ZOPPI, DEGENNARO**

*Presentata il 30 settembre 1987*

Aspettative, permessi e indennità dei componenti del comitato di gestione delle unità sanitarie locali e degli organi esecutivi dei consorzi tra enti locali e loro aziende

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la legge 27 dicembre 1985, n. 816, furono disciplinate « Aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali » con differenziazioni in riferimento non solo al sacrificio imposto dal mandato elettivo, ma interpretando in maniera restrittiva l'articolo 51 della Costituzione, anche in relazione alla diretta derivazione del corpo elettorale. Per cui enti o organi di derivazione secondaria, quali unità sanitarie locali e consorzi fra enti locali, pur richiedendo lo stesso, se non a volte maggiore,

impegno dei comuni e province, hanno avuto una minore tutela giuridico-economica.

Già dall'entrata in vigore, tale legge aveva suscitato ripensamenti (si veda l'*iter* del disegno di legge a.c. 3113 della precedente legislatura), ed evidenziato ben presto in applicazione non conforme dovuta anche al controllo non sempre uniforme del Governo sulle leggi regionali, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione (si veda, ad esempio, l'articolo 24 della legge della regione Lazio 7 gen-

naio 1987, n. 5 e l'articolo 1 della legge regionale Friuli-Venezia Giulia 29 agosto 1987, n. 26).

Per evitare dubbi e disparità di trattamento, con la presente proposta di legge si estende ai componenti del comitato di gestione delle unità sanitarie locali, il regime previsto dalla citata legge n. 816

del 1985, equiparandoli ai sindaci ed agli assessori di un comune con eguale numero di abitanti (per cui si propone l'abrogazione dei commi primo, secondo e quarto dell'articolo 9 della legge n. 816).

La delicatezza e importanza della materia fanno sperare e confidare in una celere approvazione.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Ai fini delle indennità, dei permessi, delle aspettative, dei rimborsi, degli assegni previdenziali, assistenziali, assicurativi, il presidente ed i membri del consiglio circoscrizionale, il presidente ed i membri del comitato di gestione delle unità sanitarie locali, il presidente ed i membri della giunta delle comunità montane, quando il territorio di queste coincide con quello delle unità sanitarie locali, sono equiparati ai sindaci ed agli assessori di un comune con eguale numero di abitanti.

2. I presidenti e gli organi esecutivi di consorzi fra enti locali e loro aziende, sono equiparati ai sindaci ed agli assessori di un comune con un numero di abitanti pari alla metà dei cittadini serviti dagli stessi consorzi e aziende.

## ART. 2.

1. Sono abrogati i commi primo, secondo e quarto dell'articolo 9 della legge 27 dicembre 1985, n. 816.

## ART. 3.

1. Alle spese conseguenti all'applicazione dell'articolo 1, si fa fronte, per l'anno finanziario 1987, a valere sullo stanziamento iscritto al capitolo 5941 del bilancio del Ministero del tesoro, Fondo sanitario nazionale e, per quanto di loro competenza, provvedono gli enti interessati nei limiti delle disponibilità dei propri bilanci.